

goria soggettiva prevista dall'ultimo inciso, dell'art. 1, co. 2, L. 186/2014, che ha «*correttamente adempiuto*» gli obblighi dichiarativi del monitoraggio e quella dell'art. 5-*quater*, comma 1, prima parte che, invece li ha violati. Ed infatti:

- c) la prima, pur avendo puntualmente dichiarato le attività finanziarie possedute all'estero, in ipotesi di due milioni di euro, non sarà ammessa alla determinazione forfettaria con aliquota proporzionale qualora abbia invece ommesso di dichiarare tutti i redditi che gliene sono derivati;
- d) la seconda, che ha del tutto ommesso di dichiarare le stesse attività finanziarie, dello stesso ammontare del soggetto *sub c*), avrà, invece, diritto ad ottenerla.

In altri termini, la prima categoria, *sub c*), autrice pur sempre di un comportamento complessivo meno grave, avendo comunque presentato la dichiarazione dei redditi, rispettando le norme sul monitoraggio e compilando il quadro RW, ma dimenticando solo di dichiarare i redditi derivatigli dalle attività possedute all'estero, dovrà subire una determinazione analitica ed una conseguente aliquota progressiva. La seconda, che può addirittura non aver presentato nessuna dichiarazione dei redditi, o quanto meno averla presentata senza il quadro RW, tenendo un comportamento complessivo indubbiamente più grave della prima, sarà favorita da una determinazione forfettaria, ma soprattutto dall'applicazione di un'aliquota proporzionale sostanzialmente modesta rispetto a quelle progressive previste dall'Irpef. Anche la ragione di questa discriminazione è nel fatto che le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 8, D.L. 167/1990 non sono richiamate da quelle dell'art. 1, co. 4, L. 186/2014 e pertanto sono inapplicabili alla categoria *sub c*).

Ed anche da questo caso sorgono forti perplessità circa la legittimità di codesta discriminazione in relazione ai principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

2.4 Determinazione dei redditi da reato

L'argomento della determinazione analitica dei redditi non può concludersi senza una riflessione sulla congruenza dei criteri di deter-

minazione applicabili rispetto agli obiettivi che parevano delinearli soprattutto quando risultò evidente, dall'andamento dei lavori della VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati, che la collaborazione volontaria avrebbe aperto le porte a tutti i contribuenti che avessero avuto qualcosa da farsi perdonare e non soltanto ai tradizionali esportatori di capitali. E la prospettiva di un tale ampliamento, motivata da ragioni di perequazione e di gettito, parve subito ragionevole e doverosa, anche perché delle due categorie di evasori quella che aveva fatto più danni era certamente la prima.

Sono ovviamente ben noti i criteri stabiliti dall'Ocse, nell'*Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysis, guidance and policy advice* del settembre 2010, e ad essi si accennerà più avanti, ma l'impressione, peraltro confortata dagli stessi «contributi» degli esperti della materia nel corso delle audizioni avanti le Commissioni del Senato⁶³, fanno pensare che, dall'eccessiva disinvoltura del passato, quando era stato addirittura coniato l'attributo «*tombale*» per qualificare l'effetto che avrebbe avuto sulle evasioni passate il pagamento del solo 5%, si è passati all'eccessivo rigore, riprendendo a tassazione oltre ai redditi evasi, determinati analiticamente anche gran parte delle sanzioni pecuniarie. Il tutto con una procedura applicativa che, proprio nel corso delle audizioni testé richiamate non si è esitato a definire «*autodenuncia al buio*»⁶⁴, rischiando essa di esporre lo stesso dichiarante e terzi a conseguenze che difficilmente si è disposti a procurarsi spontaneamente. Essa può infatti comportare margini d'imprevedibilità tali da sconsigliare addirittura la presentazione della richiesta. E non soltanto perché l'Agenzia possa commettere errori od interpretare erroneamente la disciplina applicabile, essendo lecito credere che il contribuente possa difendersi dagli uni e dall'altra, co-

63 Si allude ai «Contributi» (di Claudio Clemente, Direttore dell'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia, nonché di Maurizio Leo, Stefano Loconte ed Emanuele Fissicaro) presentati alle Commissioni Riunite, 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e Tesoro), sul disegno di legge n. 1642 («Rientro dei capitali detenuti all'estero ed auto riciclaggio»), il 25 novembre 2014.

64 Così Loconte, *Audizione*, al Senato, del 25 novembre 2014 (atto 1642), pag. 23.

me si vedrà nel prossimo capitolo; ma soprattutto perché mancano regole appropriate per la determinazione del reddito che il contribuente possa aver effettivamente lucrato dai maggiori imponibili non dichiarati, oppure dalle attività finanziarie e patrimoniali collocate all'estero. Ed è questa una lacuna che accresce le incognite alle quali il contribuente si espone, anche perché esse sono accentuate dall'analiticità della determinazione alla quale l'Ufficio è comunque tenuto. Il dato di fatto è che anche il reddito derivante dall'evasione, comunque e dovunque consumata, ma soprattutto in relazione ai redditi di fonte interna, ha i suoi costi, non di rado elevati; sicché diventa difficile per il contribuente accettarne, a posteriori, la tassazione dell'ammontare lordo, con le conseguenti sanzioni. Ed è questo il risultato che parrebbe conseguire inevitabile dall'applicazione dei criteri di determinazione previsti dal *Tuir*.

Problema analogo, sebbene meno grave, pone la determinazione dei redditi derivanti dal godimento di attività finanziarie o patrimoniali (soprattutto immobiliari), collocate all'estero, nonché dal loro impiego.

Ed è questo un problema che non si è mai posto in passato nelle stesse dimensioni, giacché in relazione, ad esempio, alla sanatoria del 2009, la determinazione dei redditi prodotti all'estero investiva un periodo limitato, che poteva coprire l'arco di tempo dal 1° gennaio del 2009 al 15 dicembre 2009, data della dichiarazione riservata, poi prorogata al 30 aprile 2010; quando invece, nella procedura di collaborazione volontaria, può rilevare un periodo di ben dieci anni.

La gestione dei capitali illecitamente detenuti all'estero ha fatalmente comportato costi di copertura e di gestione, imposti dalle stesse esigenze di riservatezza condizionanti la *estero vestizione*, che sarebbero del tutto impensabili in Italia; soprattutto quando, per maggiore prudenza, la gestione avviene mediante l'interposizione di società, fondi, fondazioni ed altre strumentazioni interpositorie similari, che hanno un proprio costo.

È dunque evidente che, se si vuole favorire il successo della collaborazione volontaria, ottimizzando il recupero al prelievo di tutti i redditi che gli sono stati sottratti e realizzando l'auspicata ricognizione delle attività finanziarie e patrimoniali occultate all'estero, soprattutto nei paradisi fiscali, occorre pragmatismo e buon senso; proprio nel

rispetto del principio di capacità contributiva, che vieta comunque l'imposizione di redditi superiori a quelli effettivi; e sia consentito aggiungere, ancorché derivanti da attività illecite.

2.5 Disciplina tributaria delle somme prelevate dai conti esteri

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente esaminato il quesito di un interpellante che affronta un problema sentito e diffuso, quello del trattamento tributario delle somme che il titolare italiano del «*conto estero*» abbia periodicamente od occasionalmente prelevato. Essa esordisce affermando che «*i prelevamenti da conti esteri riferibili a persone che non esercitano attività di impresa di regola non sono gravati da presunzioni **legali** di reddito di alcun tipo*»⁶⁵; quindi precisa che «*i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all'estero per il quale è necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso*»; donde l'obbligo per «*il soggetto che aderisce alla procedura*» di «*dettagliare, oltre agli incrementi delle attività estere, anche i decrementi delle stesse*», indicando se «*il denaro contante è stato utilizzato per costituire in tutto o in parte una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia, se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se ne è perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalità o donazione*».

A tal punto parrebbe evidente che il contribuente debba comunque dare «*dimostrazioni*» dei prelievi del tutto indipendentemente dal fatto ch'egli sia o meno un imprenditore.

Fatta questa premessa la circolare tocca l'aspetto cruciale del problema, riconoscendo che «*la destinazione delle somme al consumo personale risulta talvolta complessa da dimostrare in quanto il contribuente, non essendovi tenuto, difficilmente conserva i giustificativi. Parimenti le somme destinate ai consumi personali non dimostra-*

65 Cfr. la circ. del 16 luglio 2015, n. 27, pag. 28.